Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
***"Giorgio Gasparini"* Vignola (MODENA)**

Enti Pubblici territoriali soci: Unione di Comuni Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca.

- AL DIRETTORE
- AI RESPONSABILI DI AREA
- AL REFERENTE "*CONTROLLO DI GESTIONE E PROGRAMMAZIONE*"
- AI COORDINATORI DI SERVIZIO
- ALL'AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI
- AIL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: Ulteriori disposizioni operative per la richiesta del "Documento Unico di Regolarità Contributiva".

PREMESSA

Si trasmette ai Responsabili di Area, al Referente per il "Controllo di gestione e Programmazione", ai Coordinatori servizio ed agli Operatori di Area Amministrativa, per gli obblighi che l'Azienda è tenuta ad assolvere alla luce delle più recenti disposizioni normative e delle più recenti direttive del "Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali" e del "Ministero della Pubblica Amministrazione e semplificazione".

Si è ritenuto, nella lettura del combinato disposto delle sopra citate fonti, di dettare modalità operative che mirino a rendere più efficace ed efficiente la procedura per l'ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva oltre che ad evitare inutili quanto improduttivi appesantimenti burocratici.

1. Certificazione/autodichiarazione

Come già precisato nelle precedenti circolari interne, Il DURC "*Documento Unico di Regolarità Contributiva"* , di cui al DM 24 ottobre 2007, è il **certificato** che attesta contestualmente la regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonchè in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
Il Documento in quanto rientrante nella categoria dei "certificati", non può costituire oggetto di "autocertificazione".
L'Art. 44 del DPR n. 445/2000 stabilisce, limitatamente alle modalità di acquisizione e gestione del DURC, che "*le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensid ell'art. 71, dalle amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore"*.
Da qui si deduceva che, l'attestazione degli Istituti previdenziali di correttezza della posizione contributiva è il risultato di un complesso sistema di valutazioni la cui conclusione che non potesse essere sostitutito da una autocertificazione.
Ultimamente, ai sensi della circolare nr. 12/2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermo restanto che la regolarità contributiva non può infatti ritenersi autocertificabile in quanto la stessa non può essere oggetto di sicura conoscenza, appare possibile per l'Impresa presentare una "**dichiarazione**" in luogo del DURC, in specifiche ipotesi previste dal Legislatore.

E' questo il caso dell'art. 38 del D.LGS n. 163/2006, comma 1 lett.i) dove si richiede la presentazione di una autodichiarazione che preveda il richiamo alla regolare situazione contributiva ai fini della non esclusione a procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e dell'art. 4, comma 14 *bis*, del D.L. n. 70/2011 (convertito in L. n. 106/2011), secondo il quale *per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell' articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell' articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000*.
Pertanto, da quanto sopra esposto, si stabilisce, fino a diversa disposizione, che è possibile, nell'ambito degli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo fino a 20.000,00 acquisire l'autodichiarazione da far valere ai fini dell'affidamento e della successiva liquidazione, sempre nell'ambito del periodo massimo di validità (tre mesi).
Per quanto attiene le verifiche periodiche (ex att. 71 del DPR n. 445/2000), queste potranno essere effettuate tramite l'acquisizione d'ufficio del DURC in procedura.

1.1 DURC della ditta

La norma in materia di certificazioni incide anche nella sfera del possibile utilizzo del certificato DURC emesso dagli istituti previdenziali e le Casse edili in misura tale da renderlo valido solo tra privati. Vero è, infatti, che come tutti i certificati, i privati (ditte, imprese, ecc.) possono chiedere il rilascio del DURC da consegnare poi ad altro privato. Restano infatti ferme le disposizioni dettate dal modificato art. 40, comma 2, del DPR n. 445/200 che stabilisce che i certificati non possono essere prodotti agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" e che valgono solo nelle comunicazioni tra privati. A parere del Ministero per la Pubblica amministrazione e semplificazione – Presidenza del Consiglio dei Ministri (circolare n. 6/2012) gli istituti previdenziali e le casse edili nel DURC devono sempre apporre, a pena di nullità, la dicitura che lo stesso non può essere prodotto alla p.a. o a privati gestori di pubblici servizi.
Ciò detto appare del tutto evidente che l'Azienda non può ricevere ed accettare, al fine per il quale viene richiesto, copia del DURC in possesso della ditta ed ad essa intestato, anche in assenza della predetta dicitura.

2. imprese/ditte non iscritte agli istituti in quanto non tenute.

In caso di soggetti non iscritti all'INPS o all'INAIL in quanto non soggetti all'obbligo, si ritiene di poter confermare, che si procede all'affidamento o alla liquidazione delle fatture per lavori, servizi e forniture di importo non superiore a 20.000,00 €, alla presentazione da parte della Ditta di non assoggettabilità alle norme che ne prevedono l'iscrizione agli istituti previdenziali, nel fac-simile all'uopo predisposto.
Per importi di natura superiore, stante la richiesta del DURC in procedura, sarà necessario, qualora si verificasse il caso, di rispettare le indicazioni ella regolarità contributiva all'ente presso cui la ditta è regolarmente iscritta e la richiesta di correttezza circa la non iscrizione all'ente presso cui la Ditta non è iscritta (vedi la risposta ad apposito quesito da parte dello Sportello Unico del 05 aprile 2012), procedura questa che richiede tempi lunghi e spreco di risorse interne che possono giiustificarsi solo per affidamenti e/o liquidazioni non di piccoli (a volte piccolissimi) importi.

3. fattispecie non soggette

Si riporta quanto già comunicato nella precedente Direttiva interna, nella quale si indicavano le fattispecie per le quali l'Azienda è tenuta a richiedere agli enti previdenziali di competenza il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC):

* *ogni contratto pubblico, compresi gli acquisti in economia o di modesta entità, relativi a lavori, servizi e forniture;*

* *per i contratti stipulati a favore di lavoratori autonomi, per le società senza dipendenti e per gli imprenditori unipersonali.*

  Si dispone che, con riferimento ai lavoratori autonomi in conformità alla vigente normativa:

  - *per gli esercenti professioni intellettuali ex art. 2229 c.c. per i quali non vige neppure l'obbligo di iscrizione alla CCIAA e per le prestazioni rese in regime di Co.Co.Co.: non è necessaria l'acquisizione del DURC, come risulta anche chiarito dalla F.a.q. n. 10 del MLPS;*
  - *per i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo, con contratto d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c., iscritti all'INPS – Gestione Separata: l'Azienda è tenuta ad acquisire un certificato corrispondente che attesti l'avvenuto versamento dei contributi presso la Gestione Separata stessa;*
  - *per i lavoratori autonomi iscritti ad INARCASSA: l'Azienda è tenuta ad acquisire il relativo certificato che ha validità di tre mesi dalla data del rilascio, e che potrà certificare la regolarità contributiva del professionista durante tutto il periodo della sua validità trimestrale anche per le fasi successive e diverse rispetto a quella per cui è stato chiesto, senza pertanto l'obbligo per l'Azienda di richiedere un ulteriore certificato;*

* *per la liquidazione delle singole fatture conseguenti ad acquisti di beni, prestazioni di servizi, esecuzione di lavori*.

Si riportano, quindi di seguito, integrandoli anche se non in forma esaustiva, le fattispecie per le quali si ritiene, per la lettura combinata delle disposizioni normative e delle circolari esplicative nel testo della presente circolare richiamate, di non essere tenuti alla richiesta del DURC:

a) in caso di affidamento di incarichi professionali nella forma della prestazione occasionale, sopra meglio precisato;
b) per la partecipazione a seminari, corsi di formazione, convegni, ecc. non organizzati "on site"; per la liquidazione di visite fiscali;
c) tra Amministrazioni pubbliche nell'ambito di servizi convenzionati;
d) per le prestazioni oggetto di convenzione/accordo con le Organizzazioni di promozione sociale e di volontariato fuori dall'ambito di applicazione del Codice degli appalti, quando trattasi diriconoscimento di meri rimborsi spese e non di corrispettivi

4. VALIDITA'

Il DURC ha validità di 3 (tre) mesi dalla data di emissione. Al riguardo preme evidenziare che la circolare nr. 12/2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ricorda che :

* Nell'ambito delle procedure di selezione del contraente e nell'ambito della procedura di affidamento pu\ò essere utilizzato il medesimo DURC (senza duplicarte la richiesta), purchè lo stesso sia ancora in corso di validità;
* Nell'ambito delle procedure relative all'acquisizione di lavori e servizi e fornitura di beni effettuati in economia ai sensi dell'art. 125 comma 1, lett. B) del D. Lgs. n. 163/2006 e del successivo regolamento (cottimo fiduciario), il DURC ha validità trimestrale con riferimento allo specifico contratto;
* Nell'ambito delle procedure relative all'acquisizione di lavori e servizi e fornitura di beni per i quali è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, il DURC ha validità trimestrale in relazione all'oggetto e non allo specifico contratto (vale, quindi, anche per più contratti purchè riferiti al medesimo oggetto);

Restano valide le precedenti disposizioni operative.

f.to LA RESPONSABILE DI AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI
(*Paola Covili*)